

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2012 N. 43

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Sostituzione del titolo della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili))

1. Il titolo della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente: “Norme tecniche e procedurali per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili”.

Articolo 2 (Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 5/2010)

1. L'articolo 1 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1 (Finalità)

1. Nell'ambito della prevenzione dei rischi d'infortunio sul lavoro a seguito di cadute dall'alto nei cantieri temporanei o mobili, per cui vigono gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge disciplina aspetti tecnici e procedurali, anche in attuazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 3 (Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 5/2010)

1. L'articolo 2 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2 (Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)

1. Ai sensi della vigente normativa è predisposto un sistema di ancoraggio permanente e sicuro nei seguenti interventi comportanti rischio di caduta dall'alto:
 - a) nuova costruzione;
 - b) sostituzione edilizia;
 - c) opere edilizie comportanti il rifacimento totale dell'orditura principale della copertura;
 - d) manutenzione ordinaria o straordinaria comportanti il rifacimento totale dei manti di copertura.
2. Per l'esecuzione degli interventi comportanti rischio di caduta dall'alto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, è in ogni caso consentita l'adozione dei sistemi di protezione previsti dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle serre, come definite dall'articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1976, n. 17 (Disciplina urbanistica delle serre) e successive modificazioni

ed integrazioni.”.

Articolo 4
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 5/2010)

1. L'articolo 3 della l.r. 5/2010 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3
(Documentazione)

1. Negli interventi che richiedono la predisposizione di un sistema di ancoraggio permanente, il progettista deve produrre la seguente documentazione a corredo degli atti richiesti per il conseguimento del titolo edilizio:
 - a) elaborato planimetrico contenente l'individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, degli accessi e dei percorsi;
 - b) relazione di calcolo di verifica della resistenza dei punti di ancoraggio rilasciata dal progettista stesso o da altro professionista abilitato.
2. A lavori eseguiti deve essere rilasciata da parte dell'installatore al committente la dichiarazione di conformità del produttore e la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di corretta installazione;
 - b) manuale d'uso dei sistemi installati con l'indicazione dei dispositivi di ritenzione che possono essere usati in abbinamento con il sistema installato;
 - c) programma di manutenzione del sistema anche in base a quanto previsto dal costruttore.
3. Negli interventi successivi all'installazione dei dispositivi, ove, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sia prevista la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, lo stesso valuta nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) l'utilizzo dei dispositivi. Nel caso in cui la nomina del coordinatore per la sicurezza non sia prevista, il datore di lavoro valuta nel piano operativo di sicurezza (POS) l'utilizzo dei dispositivi da parte dei lavoratori che operano in quota.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 17 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE
2012 N. 43**

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Boitano, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 18 in data 29 dicembre 2010;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 gennaio 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 120;
- c) è stato assegnato alle Commissioni consiliari III e VI ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del

- Regolamento interno del Consiglio in data 10 gennaio 2011;*
- d) *le Commissioni consiliari III e VI si sono espresse favorevolmente ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno a maggioranza con emendamenti nella seduta del 3 dicembre 2012;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 dicembre 2012;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 3 gennaio 2013.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Scibilia S.)

con il presente disegno di legge la Regione Liguria intende apportare sintetiche modifiche alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 ad oggetto: "Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili", che si sono rese necessarie a seguito di segnalazioni da parte delle associazioni di categoria e degli operatori del settore che, pur condividendo le finalità della legge, hanno evidenziato alcune difficoltà applicative e dubbi interpretativi in merito alla legge stessa.

Di conseguenza, l'Esecutivo regionale ha predisposto un articolato che, partendo dalla sostituzione del Titolo della legge originaria al fine di renderlo coerente con i contenuti e l'ambito di applicazione della stessa, procede con la modifica dell'articolo 2 che, al fine di evitare aggravii di spesa per i committenti, nel caso di interventi di semplice manutenzione o mera installazione di impianti, limita l'obbligo di installazione di dispositivi permanenti agli interventi che comportino almeno il rifacimento totale del manto di copertura, ferma restando l'applicabilità della normativa statale vigente in materia di sicurezza, e con la modifica dell'articolo 3 recante una miglior definizione della documentazione da presentare da parte del progettista a corredo degli elaborati richiesti per il conseguimento del titolo edilizio e la documentazione da rilasciare al committente, da parte dell'installatore a lavori eseguiti. E' stata, inoltre, prevista, in caso di interventi successivi all'installazione, la valutazione dell'utilizzo dei dispositivi permanenti nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.

In sede di esame referente da parte delle Commissioni congiunte III e VI, competenti nel merito, è stata dedicata attenzione alle problematiche affrontate dal suddetto disegno di legge, condividendo brevi emendamenti, di iniziativa consiliare, finalizzati a rendere esaustiva l'applicazione di tutti i sistemi di sicurezza previsti, consentendo ai destinatari della legge di poter scegliere, in via alternativa, autonoma e senza vincoli, sia il tipo di messa in sicurezza previsto dalla normativa originaria, sia quello indicato dalla nuova legge in itinere facente riferimento al decreto legislativo 81/2008, il tutto nell'ottica di mantenere, comunque, sempre elevato il livello di attenzione rispetto al tema della sicurezza nei cantieri, a salvaguardia dell'incolumità di lavoratori ed operatori.

Infine, pur riconoscendo che la nuova legge è senz'altro migliorativa rispetto a quella vigente, al termine dell'iter istruttorio sono state espresse preoccupazioni sulle possibili interpretazioni da parte degli Uffici comunali e, pertanto, a garanzia delle esigenze che potrebbero essere manifestate dai cittadini, l'Esecutivo regionale ha assicurato che farà predisporre una circolare interpretativa da parte degli Uffici tecnici.

Auspico, in conclusione, che il presente disegno di legge sia suffragato a voti unanimi da parte dell'Assemblea legislativa, al fine di consentire all'Ente Regione di adottare entro la fine dell'anno in corso le nuove disposizioni che sicuramente potranno agevolare l'applicazione della normativa in questione.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere Melgrati M.)

Il presente DDL si rende necessario causa le problematiche e i dubbi segnalati dalle associazioni di categoria ed operatori del settore in merito alla legge stessa.

In Commissione il Gruppo PDL ha approvato l'emendamento presentato dalla Giunta che dà facoltà ai soggetti interessati di poter scegliere se applicare la normativa nazionale ovvero quella regionale, anche se il voto finale è stato di astensione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 15 febbraio 2010, n. 5 è pubblicata nel B.U. 17 febbraio 2010, n. 2.*

Nota all'articolo 2

- *Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è pubblicato nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.;*
 - *La legge 3 agosto 2007, n. 123 è pubblicata nella G.U. 10 agosto 2007, n. 185;*
 - *La legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007, n. 14.*
- Nota all'articolo 3*
- *La legge regionale 1° giugno 1976, n. 17 è pubblicata nel B.U. 9 giugno 1976, n. 23.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia – Settore Affari Giuridici e Statistica.

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2012, N. 44

Ordinamento della professione di guida alpina.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento della professione di guida alpina in Liguria, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 (Oggetto della professione di guida alpina)

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
 - a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
 - b) accompagnamento di persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche;
 - c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo e, comunque, laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 16.

Articolo 3 (Gradi della professione)

1. La professione si articola in due gradi:
 - a) aspirante guida;
 - b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore